



# **Città di Lendinara**

Provincia di Rovigo

**Servizi Cimiteriali**

## **REGOLAMENTO**

**PER IL SERVIZIO DI  
ILLUMINAZIONE VOTIVA  
NELLE TOMBE DEI  
CIMITERI COMUNALI**

**Approvato con Delibera di C.C. n. 63 del 31.08.2004**

**Esecutivo dal 18.09.2004**

**Modificato con Delibera di C.C. n. 03 del 29.01.2009**

# **REGOLAMENTO**

## **PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE DEI CIMITERI COMUNALI**

### **ART. 1 – ASSUNZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune di Lendinara assume, con diritto di privativa ai sensi del R.,D. 15.10.1925 n. 2578, il servizio di illuminazione votiva delle tombe nei cimiteri del territorio comunale.
2. Il presente servizio rientra al n. 18 della categoria dei servizi a domanda individuale stabilita dal D.M. 3.12.1993.

### **ART. 2 – GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di illuminazione votiva e' gestito direttamente dal Comune, tramite i Servizi Cimiteriali, secondo le modalit  previste dal presente Regolamento.

### **ART. 3 – CARATTERE DEL SERVIZIO**

1. L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, monumenti. ecc. e' facoltativo e pu  essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriali, o dai suoi discendenti od eredi od esecutori testamentari o da terzi autorizzati, secondo le modalit  indicate nei successivi articoli.

### **ART. 4 – RICHIESTA DI UTENZA**

1. Per ottenere l'utilizzazione del servizio l'interessato dovr  provvedere al pagamento della tariffa che comprende il contributo spese di allacciamento e canone annuo anticipato da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale;
2. Il Comune e' tenuto a provvedere all'allaccio entro 30 giorni dalla presentazione delle ricevute di avvenuto pagamento delle somme di cui al punto precedente.

### **ART. 5 – ATTIVAZIONE DELL'UTENZA**

1. I lavori di attivazione dell'utenza vengono eseguiti dal personale addetto mediante prolungamento del cavo di distribuzione sino al porta lampade del sepolcro da illuminare e posa di lampada da 3 watt (pisellino) fornita dal Comune.
2. Ogni altra spesa per sostegni, lampadari, trapanazione di lastre di marmo, di muretti, ecc. per la sistemazione delle lampade sono a completo carico degli utenti.

### **ART. 6 – DURATA DELL'UTENZA**

1. La durata minima del servizio e' di un anno e decorre dal 1° novembre e scade il 31 ottobre dell'anno successivo.
2. L'utenza si intende rinnovata tacitamente se non interviene disdetta dopo il primo anno.

### **ART. 7 – CANONE ANNUO**

1. L'utilizzo del servizio comporta il pagamento di un canone annuo anticipato che decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
2. Il canone e' comprensivo sia del consumo di energia elettrica che della sostituzione delle lampade a bassa tensione che si dovessero bruciare.
3. Nei casi di allaccio nei vari periodi dell'anno, il canone viene suddiviso in ratei trimestrali decrescenti pari ad un quarto dell'importo annuo.
4. Dopo il primo anno il canone verr  pagato esclusivamente a mezzo di bollettino in c/c postale che verr  trasmesso all'utenza dal Servizio Cimiteriale nel periodo antecedente la scadenza annua e dovr  essere pagato entro il periodo indicato (entro e non oltre il mese di **novembre**);
5. **Qualora l'utente non provveda al pagamento alla scadenza indicata, il Comune previa affissione per almeno trenta giorni di appositi avvisi all'interno dei cimiteri, ha diritto di togliere le lampadine e disconnettere l'impianto. In tale caso un'eventuale richiesta di ripristino verr  considerata a tutti gli effetti come un nuovo allaccio.**

### **ART. 8 – REVOCA E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio si intende revocato per mancato pagamento del canone nei termini di cui al precedente articolo.
2. Per la riattivazione del servizio revocato per le motivazioni di cui al comma uno del presente articolo, l'utente dovr  provvedere al pagamento delle spese di allaccio di cui all'art. 4, oltre al pagamento del canone scaduto e delle altre eventuali spese sostenute dall'Amministrazione.

#### **ART. 9 – UTENZE OCCASIONALI**

1. E' prevista la possibilità di ottenere l'installazione di lampade occasionali, previo pagamento della quota di contributo allaccio di cui al precedente articolo 4).
2. Il canone per consumo verrà stabilito in misura pari ad un dodicesimo della quota annua al mese o frazione, e comunque per una quota non inferiore ad 1 Euro mensile.

#### **ART. 10 – DISDETTA DEL SERVIZIO**

1. La disdetta del servizio dovrà essere effettuata mediante **idonea comunicazione scritta** inviata al Comune entro il **30 settembre**.

#### **ART. 11 – VARIAZIONI DEL TITOLARE DEL SERVIZIO**

1. I titolari del servizio di illuminazione votiva devono comunicare tempestivamente le variazioni dell'indirizzo che si dovessero verificare.
2. Analogamente dovrà essere comunicato il subentro alle utenze e/o le variazioni dell'intestatario entro il **30 settembre** relativamente all'anno successivo.

#### **ART. 12 – VIGILANZA SUL SERVIZIO**

1. IL Comune provvede, nei limiti delle risorse a disposizione e della propria capacità organizzativa, alla sorveglianza delle aree cimiteriali affinché le lampade non siano danneggiate o sottratte.
2. In ogni caso nessuna responsabilità può derivare all'Amministrazione per i fatti previsti al comma precedente compiuti da terzi.
3. La segnalazione delle eventuali lampade da sostituire spetta all'utente al Servizio Cimiteriale.

#### **ART. 13 – INTERRUZIONI DEL SERVIZIO**

1. IL Comune, per particolari esigenze o per riparazioni di guasti, può sospendere per il tempo strettamente necessario il servizio di illuminazione votiva.
2. La sospensione viene comunicata agli utenti a mezzo di avviso posto all'ingresso del cimitero oggetto di sospensione del servizio.
3. Agli utenti non spetta rimborso sul canone annuo.

#### **ART. 14 – DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI**

1. E' severamente proibito sostituire lampade di potenza superiore a quella stabilita dal Comune, ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica, di servirsi di speciali installazioni per adattarli ad altri sistemi di illuminazione.
2. I contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.
3. La violazione del 1° comma comporta la revoca del servizio.

#### **ART. 15 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. La violazione alle norme del presente Regolamento e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
2. L'organo competente ad irrogare la sanzione e' il Responsabile del Servizio Cimiteriale, secondo modalità previste dalla Legge n. 689/1981.

#### **ART. 16 – TARIFFE**

1. Le tariffe di allacciamento ed il canone di abbonamento annuo saranno determinate con apposita delibera di Giunta Comunale.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere adeguatamente pubblicizzati presso le sedi cimiteriali.

#### **ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. i dati personali saranno oggetto di trattamento, da parte dell'Amministrazione, al solo fine di erogare e comunque gestire il servizio di illuminazione votiva.
2. Tali dati non possono essere comunicati a terzi privati se non previo consenso degli interessati.

#### **ART. 18 – NORMA FINALE**

1. Per quanto qui non previsto si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento e alla vigente normativa in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto di esecutività della delibera di adozione.